



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 62
N. GENERALE 158 DEL 07/03/2018

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO, IN FAVORE DEL SIG. DE LEONARDIS SALVATORE,
LOCALE-CHIOSCO SITO ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE, ADIBITO
A BAR RISTORO.ACCERTAMENTI ENTRATE 2018- 2019- 2020**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. *62* SETTORIALE
DEL *7/03/2018*

OGGETTO: concessione in uso, in favore del Sig. De Leonardis Salvatore, locale-chiosco sito all'interno della Villa Comunale, adibito a bar ristoro.

Accertamenti entrate 2018- 2019- 2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Didonna

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **che** all'interno della Villa Comunale, bene immobile acquisito al Patrimonio Demaniale di questo Ente, nei pressi della zona cosiddetta "Boschetto", insiste un locale -chiosco di forma circolare in muratura, avente una superficie di circa mq. 21,23, individuato in catasto fabbricati al foglio 15 particella 3087, già sede della Direzione Comunale;
- **che**, con contratto rep. per atti pubblici n. 3684 del 12 luglio 2000, registrato a Trani in data 18 luglio 2000 al n. 742 serie 1, si formalizzava la concessione in locazione del predetto locale-chiosco in favore del Sig De Leonardis Nicola, per essere adibito a BAR-Ristoro, per la durata di anni 6, con decorrenza dal 27 marzo 1992 e fatto salvo eventuale tacito rinnovo;
- **che**, con determinazione Dirigenziale III Ripartizione n.33 del 17 aprile 2012 si dava atto, in considerazione dell'atto notarile di "Donazione d'Azienda" dell'Avv. Michele Leonetti, Notaio in Trani, repertorio n. 2079 -Raccolta n. 1677 del 30 marzo 2012, registrato a Bari il 2/4/2012 n. 8961 serie 1T, acquisito agli atti di questo Comune, della modifica della titolarità del rapporto concessorio del suddetto locale -chiosco adibito a Bar-Ristoro, sito all'interno della Villa Comunale in favore del Sig. De Leonardis Salvatore, previa corresponsione di un canone mensile rideterminato in €. 148,61 e per la durata di anni 4 dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2016, rettificando, contestualmente, *il rapporto intercorrente tra questa Amministrazione, Concedente, ed il Sig. De Leonardis Salvatore stabilendo che lo stesso è di natura "concessionaria" e "non locataria", in quanto il locale -chiosco insiste all'interno della Villa Comunale, Bene Immobile del Patrimonio Demaniale di questo Comune;*
- **che**, con la succitata determinazione dirigenziale si approvava il relativo schema di contratto;
- **che** la suddetta concessione non veniva formalizzata contrattualmente;

Evidenziato che la Giunta Comunale, con provvedimento n. 217 del 6 settembre 2016, ha disposto di consentire la proroga per ulteriori n.24 mesi delle concessioni scadute ovvero in prossima scadenza degli immobili di proprietà comunale nonché la dilazione di eventuale debito maturato in 24 rate mensili, previa sottoscrizione di relativo accordo sostitutivo ai sensi dell'art.11 legge 241/90;

Dato atto che, in ossequio alla succitata deliberazione di Giunta Comunale, con atto rep. per atti privati n.1082 del 27 febbraio 2017, si è formalizzato accordo sostitutivo ex art.11 Legge 241/1990 tra questo Ente, rappresentata dal Dirigente Area Lavori Pubblici, Ing. Giovanni Didonna e dal prefato Sig.Salvatore De Leonardis, con il quale:

- si sono riconfermate le clausole dettate dalla Determinazione Dirigenziale III Ripartizione n.33/2012;
- si è fissata la durata della concessione, per ulteriori 24 mesi, dal 28 marzo 2018 al 27 marzo 2020;
- si è dato atto dell'avvenuta corresponsione dei canoni dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2018 nonché dell'avvenuta corresponsione della somma maturata a seguito di adeguamento canone secondo indice ISTAT dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2018;
- si è stabilito la corresponsione del canone mensile, quantificato in €.152,19 così come risultato dall'ultima variazione dell'indice marzo 2017 ISTAT;
- si è dato atto dell'avvenuta acquisizione della polizza fidejussoria n. 2018/50/2459009 rilasciata dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede legale in Torino a Via Corte d'Appello n.11 a garanzia del pagamento dei canoni a maturarsi dal 28 marzo 2018 al 27 marzo 2020 di €. 3.652,56 pari al canone mensile di €.152,19 adeguato secondo indice ISTAT 2017 moltiplicato 24 mesi per il rinnovo della concessione una tantum di mesi 24;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Evidenziato che, giusta la determinazione Dirigenziale III Ripartizione n.33 /2012 e giusta il succitato accordo sostitutivo ex art.11 legge 241/90 per atti privati n.2361 del 23 febbraio 2018, si prevedono per l'utilizzo del locale in argomento le seguenti entrate a titolo corresponsione canoni così di seguito specificate:

- dal 28 gennaio 2018 al 27 gennaio 2019 canone mensile €. 152,19 (adeguato secondo indice ISTAT del mese di febbraio 2017) x 12 mesi= €.1.826,28 ;
- dal 28 gennaio 2019 al 27 gennaio 2019 canone mensile (adeguato secondo indice ISTAT del mese di febbraio 2017) x 12 mesi= €.1.826,28,
- dal 28 gennaio 2020 al 27 marzo 2020 canone mensile (adeguato secondo indice ISTAT del mese di febbraio 2017) x 2 mesi= €.304,38

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti accertamenti di entrata a valere sul Cap.347 denominato "fitti dei fabbricati di proprietà comunale" come di seguito:

bilancio 2018 previsione entrata €. 1.826,28 (canoni 28 gen.2018- 27 gen. 2019 pari a n.12 mensilità)

bilancio 2019 previsione entrata €. 1.826,28 (canoni 28 gen.2019- 27 gen. 2019 pari a n.12 mensilità)

bilancio 2020 previsione entrata €. 304,38 (canoni 28 gen.2020 -27 marzo 2020 pari a n.2 mensilità);

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;
2. **di dare atto** che il locale-chiosco adibito a Bar sito all'interno della Villa Comunale in virtù della Determinazione Dirigenziale III Ripartizione n. 33 del 17 aprile 2012 risulta concesso in uso in favore del Sig. Salvatore de Leonardis, nonché in virtù dell'accordo sostitutivo ex art.11 legge 241/90 per atti privati n.2163 del 23 febbraio 2018, con il quale è stata stabilita la proroga della durata della concessione dal 28 marzo 2018 al 27 marzo 2020 previa corresponsione del canone mensile di €. 152,19 (adeguato secondo indice ISTAT del mese di febbraio 2017) ;
3. **di accertare**, ai sensi dell'art.179 del D.Lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la somma di seguito indicata corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	347	Descrizione	Fitti dei fabbricati di proprietà comunale		
SIOPE	3202	CUP		PdC finanz.	3.01.03.02.002
Debitore	DE LEONARDIS SALVATORE				
Causale	corresponsione canoni dal 28 gennaio 2018 al 27 gennaio 2019 , pari a n.12 mensilità, per la concessione in uso del locale-chiosco adibito a bar -ristoro sito all'interno della Villa Comunale				
Vincolo comp.		Vincolo di cassa			
Acc. n.		Importo	1.821,21	Scadenza	31 dicembre 2018

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	347	Descrizione	Fitti dei fabbricati di proprietà comunale		
SIOPE	3202	CUP		PdC finanz.	3.01.03.02.002
Debitore	DE LEONARDIS SALVATORE				
Causale	corresponsione canoni dal 28 gennaio 2019 al 27 gennaio 2020 pari a n.12 mensilità per la concessione in uso del locale-chiosco adibito a bar -ristoro sito all'interno della Villa Comunale				
Vincolo comp.		Vincolo di cassa			
Acc. n.		Importo	1.821,21	Scadenza	31 dicembre 2019

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	347	Descrizione	Fitti dei fabbricati di proprietà comunale		
SIOPE	3202	CUP		PdC finanz.	3.01.03.02.002
Debitore	DE LEONARDIS SALVATORE				

Causale	corresponsione canoni dal 28 gennaio 2020 al 27 marzo 2020 pari a n.2 mensilità per la concessione in uso del locale-chiosco adibito a bar -ristoro sito all'interno della Villa Comunale				
Vincolo comp.		Vincolo di cassa			
Acc. n.		Importo	304,38	Scadenza	27 marzo 2020

4. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

Il Dirigente Area Lavori Pubblici
Ing. Giovanni Didonna

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giovanni Didonna;1;3623573



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.62 del 07/03/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2019 15	Data: 09/03/2018	Importo: 1.821,21
Oggetto:	FITTO CHIOSCO VILLA COMUNALE - ANNO 2019 -			
SIOPE:	3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili			
Piano dei Conti Fin.:	3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili			
Debitore:	DE LEONARDIS, SALVATORE			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziam. attuale:	428.143,44	
Titolo:	3 - Entrate extratributarie	Accert. già assunti:	73.420,02	
Tipologia:	100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	Accertamento nr. 15:	1.821,21	
Categoria:	3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	Totale accertamenti:	75.241,23	
		Disponibilità residua:	352.902,21	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziam. attuale:	222.743,44	
Capitolo:	347	Accert. già assunti:	73.420,02	
Oggetto:	FITTI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	Accertamento nr. 15:	1.821,21	
		Totale accertamenti:	75.241,23	
		Disponibilità residua:	147.502,21	
Progetto:	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Resp. entrata:	2310 - Ragioneria			
Resp. servizio:	3350 - Patrimonio			

TRANI li, 09/03/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.62 del 07/03/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2020 1	Data: 09/03/2018	Importo: 304,38
Oggetto:	FITTO CHIOSCO VILLA COMUNALE - PERIODO DAL 28 GENNAIO AL 27 MARZO 2020 DUE MENSILITA' ANNO 2020 -			
SIOPE:	3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili			
Piano dei Conti Fin.:	3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili			
Debitore:	DE LEONARDIS, SALVATORE			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziam. attuale:	428.143,44	
Titolo:	3 - Entrate extratributarie	Accert. già assunti:	0,00	
Tipologia:	100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	Accertamento nr. 1:	304,38	
Categoria:	3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	Totale accertamenti:	304,38	
		Disponibilità residua:	427.839,06	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziam. attuale:	222.743,44	
Capitolo:	347	Accert. già assunti:	0,00	
Oggetto:	FITTI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	Accertamento nr. 1:	304,38	
		Totale accertamenti:	304,38	
		Disponibilità residua:	222.439,06	
Progetto:	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Resp. entrata:	2310 - Ragioneria			
Resp. servizio:	3350 - Patrimonio			

TRANI li, 09/03/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.62 del 07/03/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2018 75	Data: 21/02/2018	Importo: 1.821,21
Oggetto:	FITTO CHIOSCO VILLA COMUNALE - ANNO 2018 -			
SIOPE:	3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili			
Piano dei Conti Fin.:	3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili			
Debitore:	DE LEONARDIS, SALVATORE			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	393.743,44	
Titolo:	3 - Entrate extratributarie	Accert. già assunti:	164.081,15	
Tipologia:	100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	Accertamento nr. 75:	1.821,21	
Categoria:	3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	Totale accertamenti:	165.902,36	
		Disponibilità residua:	227.841,08	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	222.743,44	
Capitolo:	347	Accert. già assunti:	115.347,35	
Oggetto:	FITTI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	Accertamento nr. 75:	1.821,21	
		Totale accertamenti:	117.168,56	
		Disponibilità residua:	105.574,88	
Progetto:	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Resp. entrata:	2310 - Ragioneria			
Resp. servizio:	3350 - Patrimonio			

TRANI li, 09/03/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 528**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **Patrimonio comunale**

Oggetto: **CONCESSIONE IN USO, IN FAVORE DEL SIG. DE LEONARDIS SALVATORE, LOCALE-CHIOSCO
SITO ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE, ADIBITO A BAR RISTORO.ACCERTAMENTI
ENTRATE 2018- 2019- 2020**

Nr. adozione settore: **62** Nr. adozione generale:

Data adozione: **07/03/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE - VERIFICARE NUMERO SETTORIALE**

Data **12/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
 Provincia B. T.

544 19 APR 2012

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. ___ DEL ___

- ORIGINALE
- RAGIONERIA
- PUBBLICAZIONE
- SEGRETARIO GENERALE
- SINDACO
- ASSESSORE III RIPARTIZIONE
- PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
- UFFICIO APPALTI-CONTRATTI
- UFFICIO RAGIONERIA (ENTRATE)
- UFFICIO SUAP
- UFFICIO PATRIMONIO

COMUNE DI TRANI

sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver
 verificato e dato copia della presente a Sig. e
De Leonardi Salvatore q. di Marco Tom. Boschetto *ville*
 consegnandola nelle mani di proprio del Sig. e *comunale*
De Leonardi Salvatore q. di Marco Tom. Boschetto
 il giorno 20/04/2012

IL MESSO COMUNALE

De Leonardi Salvatore

**III RIPARTIZIONE
 SETTORE PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.33 DEL 17 APRILE 2012

OGGETTO: - CONCESSIONE IN USO LOCALE- CHIOSCO IN MURATURA, SITO
 ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE ZONA BOSCHETTO, ADIBITO A
 BAR -RISTORO- RETTIFICA RAPPORTO CONTRATTUALE E MODIFICA
 TITOLARITÀ APPROVAZIONE SCHEMA NUOVO CONTRATTO CONCESSIONE
 IN USO-

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-che all'interno della Villa Comunale, bene immobile acquisito al Patrimonio Demaniale di questo Ente, nei pressi della zona cosiddetta "Boschetto", insiste un locale -chiosco di forma circolare in muratura, avente una superficie di circa mq. 21,23, individuato in catasto fabbricati al foglio 15 particella 3087, già sede della Direzione Comunale ;

- che, con contratto rep. per atti pubblici n. 3684 del 12 luglio 2000, registrato a Trani in data 18 luglio 2000 al n. 742 serie 1, si formalizzava la concessione in locazione del predetto locale- chiosco in favore del Sig De Leonardis Nicola, per essere adibito a BAR-Ristoro, per la durata di anni 6, con decorrenza dal 27 marzo 1992 e fatto salvo eventuale tacito rinnovo;

VISTA la richiesta del prefato locatario Sig. De Leonardis Nicola, datata 12 marzo 2012, registrata al prot. gen. di questo Comune con il n. 8027 del 12 marzo 2012, intesa ad ottenere consenso da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 5 del contratto di locazione n. 3684/2000, a cedere la titolarità della concessione in parola in favore del figlio De Leonardis Salvatore;

CONSIDERATO che il rapporto intercorrente tra questa Amministrazione ed il Sig De Leonardis, relativo alla utilizzazione del locale in argomento, sito all'interno della Villa Comunale, Bene Immobile demaniale, è di natura concessionaria anzicchè "locataria" e di conseguenza dà luogo ad "un atto di concessione in godimento temporaneo", revocabile per ragioni di pubblico interesse e come tale incompatibile con la disciplina legale propria delle locazioni (legge n. 392/78), giusta art. 823 codice civile;

TENUTO CONTO delle su esposte considerazioni in ordine al rapporto contrattuale tra questo Ente e l'Istante, Sig. De Leonardis, alla luce della giurisprudenza e della dottrina in merito, il Servizio Patrimonio comunicava l'accoglimento della istanza, presentata dal Sig. De Leonardis Nicola, con nota registrata al prot. gen. con il n. 8108/2012, sottolineando la concessione in uso del locale per la durata di anni 4 (quattro) giusta prescrizione del Regolamento di Gestione Patrimonio Comunale e previo assenso scritto delle precipue condizioni contrattuali di seguito indicate:

- durata quadriennale della concessione in uso del locale chiosco dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2016
- canone mensile rideterminato in € 148.61;
- presentazione polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dei canoni annuali dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2016

EVIDENZIATO che:

- il Sig. De Leonardis Nicola già locatario del chiosco in parola ha esposto ogni obbligazione (finanziaria) nei confronti del Comune;
- il Sig. De Leonardis Salvatore ha espresso assenso alla proposta delle condizioni contrattuali sopra descritte, con propria comunicazione del 16 aprile 2012, registrata in pari data al Protocollo generale con il n. 12996, presentando contestualmente:
 - polizza fidejussoria di €. 7.133,28 =a garanzia "affitto sicuro" n. 2012/50/2209723 del 23/3/2012, rilasciata a copertura di n. 4 annualità del pagamento dei canoni concessori, con decorrenza dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2016, dalla Finanziaria "Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale e Sociale in Torino Via Corte d'Appello;
 - atto notarile di "Donazione d'Azienda" dell'Avv. Michele Leonetti, Notaio in Trani, repertorio n. 2079 -Raccolta n. 1677 del 30 marzo 2012, registrato a Bari il 2/4/2012 n. 8961 serie 1T, dal quale si evince l'avvenuta donazione ed il trasferimento da parte del Sig. De Leonardis Nicola in favore del proprio figlio, De Leonardis Salvatore dell'esercizio di BAR-Ristoro, svolto all'interno della Villa Comunale alla Piazza Plebiscito;

RITENUTO, pertanto, di procedere come di seguito:

- a) rettificare il rapporto intercorrente tra questa Amministrazione ed il Sig De Leonardis Salvatore, relativo alla utilizzazione del locale- chiosco, sito all'interno della Villa Comunale, Bene Immobile demaniale, da concessione in locazione (ex legge n. 392/78) in concessione in uso disciplinato dal Vigente Regolamento Gestione Patrimonio Comunale;
- b) trasferire, in considerazione dell'atto notarile di "Donazione d'Azienda" dell'Avv. Michele Leonetti, Notaio in Trani, repertorio n. 2079 -Raccolta n. 1677 del 30 marzo 2012, registrato a Bari il 2/4/2012 n. 8961 serie 1T, la titolarità del rapporto concessorio per l'utilizzo del locale-chiosco, adibito a Bar Ristoro, sito all'interno della Villa Comunale in favore del Sig. De Leonardis Salvatore, per la durata di anni quattro, con decorrenza dal 28 marzo 2012
- c) rideterminare il canone concessorio mensile nella misura di €. 148,61=, da corrispondere, con decorrenza 28 marzo 2012 e da assoggettare ad aggiornamento ISTAT nella misura del 75% e riferito all'indice del mese di gennaio, senza necessità di preventiva richiesta scritta da parte del Concedente Comune di Trani ;
- d) stabilire che l'eventuale ulteriore rinnovo del contratto di concessione in uso, qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale, dovrà essere richiesto, con istanza completa di tutta la documentazione occorrente all'istruttoria, dalla parte Concessionaria all'Ufficio Patrimonio, entro il 180° giorno precedente alla data di scadenza del 27 marzo 2012;
- e) stabilire altresì la voltura di tutte le utenze (acqua, luce etc) a carico del Concessionario;
- f) stabilire inoltre che Concessionario dovrà attenersi alle regole vigenti e dettate dalla Direzione della Villa Comunale;
- g) fissare che le spese di registrazione del contratto sono interamente a carico della parte concessionaria;
- h) acquisire agli atti la polizza fidejussoria di €. 7.133,28 =a garanzia "affitto sicuro" n. 2012/50/2209723 del 23/3/2012, rilasciata a copertura di n. 4 annualità del pagamento dei canoni concessori, con decorrenza dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2016, dalla Finanziaria "Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale e Sociale in Torino Via Corte d'Appello;
- i) approvare l'allegato schema di nuovo contratto di concessione in uso parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il Regolamento Comunale "Gestione Patrimonio": TITOLO III- Artt. 16.5-20.1-20.5- 23.1-26.2.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art.107 del D.lgs. 18/8/2000, n.267;

DETERMINA

- 1) **LA PREMessa** costituisce parte integrante del dispositivo e qui si intende integralmente riportato ;
- 2) **DARE ATTO** che, in considerazione dell'atto notarile di "Donazione d'Azienda" dell'Avv. Michele Leonetti, Notaio in Trani, repertorio n. 2079 -Raccolta n. 1677 del 30 marzo 2012, registrato a Bari il 2/4/2012 n. 8961 serie 1T, acquisito agli atti di questo Comune, la titolarità del rapporto concessorio del locale -chiosco di forma circolare in muratura, adibito a Bar-Ristoro, sito all'interno della Villa Comunale adibito a Bar-Ristoro, già intervenuto con il Sig. De Leonardis Nicola, viene trasferita in virtù dell'art. 5 del Contratto per atti pubblici n. 3684 del 12 luglio 2000, al Sig. De Leonardis Salvatore alle nuove condizioni contrattuali in premessa specificate ed indicate con le lettere dalla "a" alla " h " e che qui si intendono integralmente riportate;
- 3) **RETTIFICARE** il rapporto intercorrente tra questa Amministrazione, Concedente, ed il Sig. De Leonardis Salvatore stabilendo che lo stesso è di natura "concessionaria" e "non locataria", in quanto il locale -chiosco insiste all'interno della Villa Comunale, Bene Immobile del Patrimonio Demaniale di questo Comune;
- 4) **STABILIRE**, in virtù del punto n° 3 del presente dispositivo, che il rapporto contrattuale intercorrente tra questo Ente ed il Concessionario De Leonardis Salvatore è disciplinato dal Vigente Regolamento Gestione Patrimonio Comunale;
- 5) **APPROVARE** l'allegato schema del nuovo contratto di concessione, parte integrante del presente provvedimento;
- 6) **DARE ATTO**, altresì, che il Dirigente III Ripartizione "Economica-Finanziaria" interverrà, in nome e per conto del Comune di Trani nella stipulazione del contratto pubblico di locazione, ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000;
- 7) **INVIARE**, altresì, la presente determinazione all'Ufficio Messi per l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di gg.15, all'Ufficio Contratti-Appalti;

Ai sensi dell'art.5 legge 241/90 il responsabile del procedimento è la Sig.ra Moscatelli Maria.

IL DIRIGENTE III RIPARTIZIONE
Dr. Domenico Guidotti



CONTRATTO CONCESSIONE IN USO LOCALE DI METRI QUADRATI VENTUNO,23, ADIBITO
AD ESERCIZIO BAR /RISTORO, SITO ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE IN ZONA
BOSCHETTO. RETTIFICA RAPPORTO CONTRATTUALE E MODIFICA TITOLARIITA'

Rep.N.

ATTI PUBBLICI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, nella sede municipale,
innanzi a me, Dr. Luca Francesco Paolo Russo, Segretario Generale del Comune in epigrafe,
autorizzato ope legis a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune,
si sono costituiti i Signori:

1) Dr. Domenico Guidotti, nato a Matera il 27 marzo 1976, (codice Fiscale GDTNC76C27F052Q) e
domiciliato, per la carica, presso il Comune di Trani, il quale si costituisce, nel presente atto, nella
qualità di Dirigente pro tempore della 3^a Ripartizione, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267, e dichiara di agire e di obbligarsi nell'interesse del Comune di Trani (C.F. n.
83000350724 e P.I. n. 00847390721);

2) Sig. De Leonardis Salvatore, nato a Trani il 7/3/1961 e residente a Trani in Via Umberto n. 24,
Codice Fiscale DLNSVT61C07L328G, abilitato alla Somministrazione di Alimenti e bevande, giusta
attestazione, _____, rilasciata da _____, il quale si costituisce ed interviene nel
presente atto nella qualità di Titolare dell'omonima Ditta individuale iscritta alla Camera di
Commercio di Bari al n. _____.

I suddetti componenti, della cui identità personale lo Segretario Generale sono certo, rinunciano,
d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e richiedono il mio ministero
per la stipula del presente contratto, al quale

PREMETTONO CHE:

- con Contratto per Atti Pubblici n. 3684 del 12 luglio 2000, registrato a Trani il 18 luglio 2000 al n.
742 serie 1, allegato in copia al presente atto sotto la lettera "A", si formalizzava la concessione in
locazione, in favore del Sig. De Leonardis Nicola, del locale – chiosco in muratura di forma circolare
avente una superficie di circa mq. 21,23 (metri quadrati ventuno,23), adibito a BAR –Ristoro, sito
all'interno della Villa Comunale, presso zona Boschetto, individuato in catasto fabbricati al foglio 15
particella 3087;

- con Determinazione Dirigenziale -3^a Ripartizione- n. ____ del ____ si stabiliva di rettificare il rapporto contrattuale intercorrente tra il Concedente, Comune di Trani, e l'utilizzatore del locale-Chiosco, da concessione in locazione (ex Legge n. 392/78) in concessione in uso disciplinato dal vigente Regolamento gestione Patrimonio Comunale, in quanto il locale-chiosco insiste nel complesso Immobiliare "Villa Comunale", acquisito al Patrimonio Demaniale di questo Ente,

- con Determinazione Dirigenziale 3^a Ripartizione n. ____ del ____ si prendeva atto del trasferimento della titolarità del suddetto rapporto concessorio in favore del Sig. De Leonardis Salvatore sopra generalizzato in considerazione dell'atto notarile di "Donazione'Azienda" del 30 marzo 2012, allegato in copia sotto la lettera "B", Repertorio n. 2079 raccolta n. 1677, registrato a Bari il 2/4/2012 n. 8961 serie 1T, dell'Avv. Michele Leonetti, Notaio in Trani, previo .

- con la medesima Determinazione Dirigenziale si rideterminava canone concessorio in €. 148,61 (centoquarantotto, 61), da far corrispondere a far data dal 28 marzo 2012, la durata della concessione in anni quattro dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2016, nonché approvato lo schema del presente contratto.

TANTO PREMESSO

I predetti Signori componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. Il Comune di Trani, come in atti rappresentato, concede in uso al Sig. De Leonardis Salvatore, che accetta, essendo pienamente edotto dello stato di fatto in cui si trova e ritenendolo perfettamente idoneo alle finalità per le quali stipula il presente contratto, il locale- chiosco di forma circolare in muratura , avente una superficie di circa mq. 21,23, adibito a Bar-Ristoro, sito all'interno della Villa Comunale, nei pressi della zona Boschetto.

ART. 2 La durata della concessione in uso del locale-chiosco viene fissata in anni 4 (quattro), dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2016. L'eventuale rinnovo, per un uguale periodo di anni 4 (quattro), qualora dalle parti contraenti non venga data disdetta, a mezzo di lettera raccomandata r.r., almeno sei (6) mesi prima della scadenza, così come previsto dal precedente contratto, dovrà essere richiesto, con istanza completa di tutta la documentazione occorrente all'istruttoria, dal Concessionario all'Ufficio Servizio Patrimonio, giusta art. 20.5 del Regolamento Vigente Gestione Patrimonio, entro il 180° giorno precedente alla data di scadenza del 27 marzo 2016. In tale ipotesi l'Amministrazione Comunale potrà rideterminare il canone di concessione e modificare le altre condizioni contrattuali ove non li ritenesse più adeguate. E' consentito alla parte concessionaria di

recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso alla parte concedente, mediante lettera raccomandata r.r., almeno sei (6) mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. E' data, inoltre, facoltà all'Amministrazione Comunale, quale parte concedente, di recedere dal presente contratto, prima della scadenza, qualora ricorressero ragioni di "pubblica utilità". In tale ipotesi la parte concessionaria dichiara sin d'ora di rinunciare anche per conto dei suoi legittimi aventi causa a richieste e pretese di risarcimento e/o di indennizzi di qualsiasi sorte, sia in via giudiziale che stragiudiziale.

ART. 3 Il Concessionario si obbliga ad esercitare in modo diretto e personale il diritto di uso, descritto all'art.1, così come ad adempiere agli obblighi che con questo atto si assume. Pertanto, fatto salvo l'applicazione per analogia della legge n°392/78, non potrà fare cessioni, sia pure parziali e temporali a terzi, senza il consenso scritto del Comune, il quale in tal caso potrà aggiornare e modificare le presenti condizioni contrattuali. La successione ed il trasferimento per atto tra vivi in favore del coniuge e dei parenti, ed affini, entro il 4° grado del concessionario, non sono da considerarsi ai fini del presente articolo.

ART. 4 Il Concessionario corrisponderà il canone mensile, al netto delle spese accessorie per consumo energia elettrica, acqua e quant'altro che sono a totale carico del Concessionario, da pagarsi in rate bimestrali anticipate, alla parte concedente per l'uso del locale in oggetto nella misura di Euro 148,61 (Centoquarantotto,61), con decorrenza dal 28 marzo 2012, giusta nota dell'Ufficio Patrimonio protocollo generale n. 8108 del 12 marzo 2012, ed accettato dal Concessionario Sig. De Leonardis Salvatore con dichiarazione del 16 aprile 2012, registrata al protocollo generale con il n. 12996 del 16 aprile 2012. Il pagamento di detto canone è garantito da atto di fidejussione n.2012/50/2209723 del 23 marzo 2012 rilasciato dalla Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede in Torino a Via Corte d'Appello n. 11, per l'importo di €. 7.133,28 (settemilacentotrentatre/28). Inoltre il canone è assoggettato ad aggiornamenti annuali in base agli Indici ISTAT, nella misura del 75% dello stesso, in analogia alla legge n°392/78, con decorrenza dal mese di marzo dell'anno 2013 senza necessità di preventiva richiesta scritta da parte del concedente al concessionario. Resta inteso che il locale deve essere adibito a Bar-Ristoro. Pertanto il Concessionario si obbliga espressamente a non utilizzarlo, sia pure temporaneamente, ad uso diverso, salvo espressa autorizzazione scritta dal Comune, pena la decadenza del diritto concessorio..

ART. 5 Le parti contraenti convengono che tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del locale sono poste a carico della parte concessionaria.

ART. 6 Nel caso in cui il Concessionario avesse necessità di eseguire opere innovative di miglioramento e adeguamento funzionale del locale-chiosco dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Servizio Patrimonio. Il concessionario si impegna a mantenere la struttura in normale stato d'uso e ad eseguire tutti i lavori intesi a conservarli in tale stato.

ART. 7 Al termine della concessione il locale dovrà essere riconsegnato dal concessionario al Concedente in buono stato salvo il deperimento d'uso. In caso di ritardo o di consegna irregolare, ovvero di deperimento non giustificato da un normale uso, il Concessionario sarà responsabile dei danni. Il concessionario rinuncia sin d'ora espressamente a qualsiasi richiesta nei confronti del concedente, di indennizzo di sorta per opere eseguite.

ART. 8 Tutte le spese contrattuali dirette ed indirette sono a carico del concessionario. Le spese di registrazione del contratto stesso, delle rinnovazioni, sono ugualmente poste a carico del concessionario.

ART. 9 A tutti gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio presso l'Amministrazione Comunale di Trani - Via Tenente Morrico n°2-

ART. 10 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile, quelle Amministrative, nonché gli usi locali compatibili con dette norme. Del che richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto il quale viene da me letto alle parti, che dichiarano di ben conoscere e, su mia richiesta, dichiarano il tutto conforme alla loro volontà e, quindi meco lo sottoscrivono. L'atto, scritto su elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, consta di fogli bollati ___ di cui sono state occupate facciate ___ per intero e quanto sin qui della presente.

IL DIRIGENTE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA
DELLA SPESA AI SENSI DELL' ART. 151 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267,
IL DIRIGENTE 3° RIPARTIZIONE
Dr. Domenico Guidotti

Si Autorizza la Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. *[Signature]*
Dott. *[Signature]* *[Signature]* Paolo Russo

N. 290 del Registro delle Pubblicazioni
L'addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente determinazione dirigenziale viene affissa, in data
odierna, all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani 19/04/12

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N: _____ del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____
al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute
opposizioni.

Trani _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

ACCORDO SOSTITUTIVO EX ART. 11 LEGGE 241/1990

REP. per Atti Privati n.2163 del 23.02.2018

L'anno duemila diciotto il giorno 23 del mese di febbraio, in Trani e nella Residenza Comunale

TRA


Il Comune di Trani (C.F. 83000350724) in persona del Dirigente Area Lavori Pubblici, Ing. Giovanni Didonna, nato a Noicattaro il 5/12/1954, domiciliato per la carica, presso il Comune di Trani alla via Tenente Morricone, 2 d'ora innanzi indicato anche come solo "Ente" o "Comune";

E

Sig. De Leonardis Salvatore, nato a Trani il 7/3/1961 e residente a Trani in Via Umberto n. 24, Codice Fiscale DLNSVT61C07L328G, il quale interviene in nome proprio d'ora innanzi indicato anche come "Privato".

Premesso che:

con Contratto per Atti Pubblici n. 3684 del 12 luglio 2000, registrato a Trani il 18 luglio 2000 al n. 742 serie 1, si formalizzava la concessione in locazione, in favore del Sig. De Leonardis Nicola, del locale in muratura di forma circolare avente una superficie di circa mq. 21,23 (metri quadrati ventuno,23), adibito Bar-Ristoro, sito all'interno della Villa Comunale, presso zona Boschetto, individuato in catasto fabbrica-



IL DIRIGENTE
AREA




Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

ti al foglio 15 particella 3087;

Con determinazione Dirigenziale III Ripartizione n.33 del 17 aprile 2012, si stabiliva di rettificare il rapporto contrattuale intercorrente tra il Concedente, Comune di Trani, e l'utilizzatore del locale-Chiosco, da concessione in locazione (ex Legge n. 392/78) in concessione in uso, disciplinato dal vigente Regolamento gestione Patrimonio Comunale, stante l'ubicazione del locale/Bar nel complesso Immobiliare "Villa Comunale", acquisito al Patrimonio Demaniale di questo Ente, inoltre con la medesima determinazione dirigenziale si prendeva atto del trasferimento della titolarità del suddetto rapporto concessorio in favore del Sig. De Leonardis Salvatore, sopra generalizzato, in considerazione dell'atto notarile di "Donazione/Azienda" del 30 marzo 2012, Repertorio n. 2079 raccolta n. 1677, registrato a Bari il 2/4/2012 n. 8961 serie 1T, dell'Avv. Michele Leonetti, Notaio in Trani, previa corrispondenza di un canone concessorio di €. 148,61 (centocuarantotto, 61), da far corrispondere a far data dal 28 marzo 2012 per la durata della concessione in anni quattro dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2016, nonchè approvato lo schema del relativo contratto.

che in data 27 marzo 2016 è scaduta la durata della concessione in uso del locale/Bar sito all'interno



IL DIRIGENTE
AREA



Città di Trani


Provincia di Barletta- Andria - Trani

della villa Comunale, giusta la suddetta determinazione
Dirigenziale III Ripartizione n.33/2012;
che alla data del presente accordo il Sig.Salvatore DE
Leonardis oltre ad essere in regola con il pagamento
dei canoni concessori maturati fino al 27 marzo 2018,
giusta l'allegato prospetto contabile redatto
dall'Ufficio Patrimonio sulla scorta delle reversali
trasmesse dall'Area Economica Finanziaria, a titolo
pagamento canoni mensili fino al 27 marzo 2018 nonchè
pagamento della somma maturata per adeguamento canone
secondo indice ISTAT dal 28 marzo 2012 al 27 marzo
2017, parte integrante del presente accordo;
che lo stesso Sig. Salvatore De Leonardis ha presenta-
to polizza fidejussoria n.2018/50/2459009 rilasciata
dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede
legale in Torino a Via Corte d'Appello n.11 a garanzia
del pagamento dei canoni a maturarsi dal 28 marzo 2018
al 27 marzo 2020 di €. 3.652,56 pari al canone mensi-
le di €.152,19 adeguato secondo indice ISTAT 2017, moltiplicato 24 mesi per il rinnovo della concessione
tantum di mesi 24;

Considerato che, con delibera n. 217 del 6 settembre
2016, la Giunta Comunale, ha disposto:

Di Consentire la stipula di accordi transattivi tra il
Comune di Trani ed i singoli utilizzatori che prevedano

De Leonardis





Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

le seguenti precipue condizioni generali:

a) la previsione della dilazione dei debiti maturati in 24 rate mensili con la corresponsione degli interessi di legge sulle somme dilazionate al fine di evitare qualsivoglia danno erariale per l'Ente ;

b) la previsione di un rinnovo una tantum di mesi 24 in via del tutto straordinaria e non suscettibili di ulteriori proroghe, di tutte le concessioni di beni comunali scadute;

c) la presentazione di idonea polizza fideiussoria a garanzia:


c.1 del pagamento del debito scaduto, così come dilazionato e del pagamento dei canoni concessori riferiti ai successivi 24 mesi di proroga;

c.2 del pagamento, nell'ipotesi di concessioni non scadute, dei canoni non ricognitori riferiti ai mesi di vigenza della concessione;

c.3 nell'ipotesi di contratti di locazione scaduti o in scadenza il rinnovo straordinario di 24 mesi e la dilazione di pagamento, dovrà essere condizionato alla rinuncia all'indennità per la perdita di avviamento commerciale ove spettante.

Tanto premesso e considerato, il giorno 23 del mese di febbraio anno 2018, fra le parti si stipula quanto segue:

Deputato, S. M. P.





Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani


Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente Atto, costituendone il primo patto di natura essenziale. Si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente accordo, a quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale III Ripartizione n.33 del 13 aprile 2012.

Articolo 2

Le parti si danno reciprocamente atto che, alla data del presente accordo, il Sig. Salvatore DE Leonardis oltre ad essere in regola con il pagamento dei canoni concessori alla data del 27 marzo 2018, risulta aver presentato a garanzia del pagamento dei canoni a maturarsi dal 28 marzo 2018 al 27 marzo 2020 la polizza fidejussoria di €3.652,56 (tremilaseicentocinquanta-
due,56) pari a n. 24 mensilità di canoni n.2018/50/2459009 rilasciata da SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con sede legale in Torino a Via Corte d'Appello n.11;

De Leonardis Salvatore



Articolo 3

Il presente accordo avrà la durata di 24 mesi dal 28 marzo 2018 al 27 marzo 2020.

IL DIRIGENTE
D'AREA
[Signature]

Articolo 4

Si allega al presente prospetto contabile redatto dall'Ufficio Patrimonio sulla base delle reversali di incasso trasmesse dall'Area Economica Finanziaria dal



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

quale si evince che il Concessionario, Sig. Salvatore De Leonardis risulta aver corrisposto i canoni dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2018 nonché la somma dovuta per adeguamento del canone secondo indice ISTAT.

Articolo 5

Si allega al presente, la polizza fidejussoria n.2018/50/2459009 rilasciata dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede legale in Torino A Via Corte d'Appello n.11, a garanzia del pagamento dei canoni a maturarsi dal 28 marzo 2018 al 27 marzo 2020 di €3.652,56 (tremilaseicentocinquantadue,56) pari al canone mensile di €. 152,19 (adeguato secondo l'indice ISTAT marzo 2017) moltiplicato per n. 24 mesi.

Articolo 6

Il presente Accordo ed i patti ivi contenuti vincolano le parti dalla data di sottoscrizione. Inoltre:
L'Accordo avrà durata di 24 mesi dal 28 marzo 2018 al 27 marzo 2020, data della scadenza della proroga biennale disposta dalla richiamata delibera di G.M. n. 217 del 6 settembre 2016;
Il Comune avvierà tutte le procedure per far cessare gli effetti del presente accordo, qualora non abbiano avuto attuazione gli impegni assunti dal Privato, entro i termini ivi stabiliti.

Il Privato rinuncia all'indennità per la perdita di av-

De Leonardis, Salvatore

IL DIRIGENTE
AREA





Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

viamento commerciale, ove spettante;

Articolo 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano applicazione; le disposizioni contenute nell'art. 11 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonchè, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 8

La risoluzione di ogni controversia, che si riferisca alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo, è riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Articolo 9

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 nella forma della scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni effetto di legge che sarà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese di chi vi avrà interesse. Resta inteso che tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del soggetto privato.



IL DIRIGENTE
AREA
[Signature]

Articolo 10

Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 (Codice della Privacy) il Privato autorizza il trattamento dei propri dati personali ed in particolare dei dati sensibili, con l'intesa che gli stessi



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dalla parte concedente in base agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti e negli altri casi previsti dalla legge.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Trani

Ing. Giovanni Didonna

Il Privato

Sig. Salvatore De Leonardis



DIRIGENTE
S. P. S. A.

Handwritten signature

De Leonardis Salvatore

Città di Trani

AREA LAVORI PUBBLICI UFFICIO PATRIMONIO

concessione in uso locale-chiosco sito all'interno della Villa Comunale presso zona boschetto, per la durata di anni 4(quattro) dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2016, previa corresponsione di un canone mensile di €. 148,61 in favore del Sig. Salvatore De Leonardis, giusta determinazione dirigenziale III Ripartizione Settore Patrimonio n.33 del 17 aprile 2012 con la quale in considerazione dell'atto del Notaio Avv. Michele Leonetti repertorio n.2079 raccolta n.1677 del 30 marzo 2012 si prendeva atto del trasferimento della concessione, già intervenuta con il Sig. De Leonardis Nicola, formalizzata con il contratto n.3684 del 12 luglio 2000, in favore del figlio De Leonardis Salvatore.

anno	canone mensile	canone annuale	reverse	canone versato	somma da versare
dal 28 marzo 2012 al 27 marzo 2013	€ 148,61	1.783,32	n.570/2012 di €.446,00-n.1115/2012 di €. 446,00-n.1455/2012 di €.446,00	1.338,00	
dal 28 marzo 2013 al 27 marzo 2014	€ 150,62	1.807,44	n.106/2013 di €. 445,32-n.475/2013 di €.446,00-n.1203/2013 di €.892,00-	1.783,32	
dal 28 marzo 2014 al 27 marzo 2015	€ 150,73	1.808,76	n.159/2014 di €. 446,00-n.864/2014 di €. 446,00-n.1088/2014 di €. 446,00.	1.338,00	
dal 28 marzo 2015 al 27 marzo 2016	€ 150,50	1.806,00	n.271/2015 di €. 446,00-n.477/2015 di €.446,00-n.961/2015 di €.446,00- 1344/2015 di €.446,00	1.784,00	
dal 28 marzo 2016 al 27 marzo 2017	€ 152,19	1.826,28	n.197/2016 di €. 446,00-n.564/2016 di €.446,00-n.865/2016 di €. 446,00- n.5051/2016 di €. 446,00.	1.784,00	
dal 28 marzo 2017 al 27 marzo 2018	€ 152,19	1.826,28	n.56/2017 di €. 446,00-n.912/2017 di €. 445,32-n.913/2017 di €.0,68-n.2579 /2017 di €.446,00-3630/2017 di €.446,00-n.1/2018 di €.446,00-n.323/2018 di €.446,00-n.325/2018 di €. 144,19.	2.830,76	
in regola con i pagamenti alla data del 27 marzo 2018		10.858,08		10.858,08	



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
 FONDATA NEL 1828 - REG. IMPR. TORINO N. 117 / 1883 - 151 V3/21
 IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A
 NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29/4/1923, N. 966 - R.E.A.
 TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018
 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI D.M.N. 578 DEL 24/1/49
 GAZZ. UFF. 25/2/49 N. 46

PROGRAMMA AZIENDE
POLIZZA FIDEJUSSORIA
 Assicurazioni Cauzioni

AGENZIA DI

BARLETTA

CODICE 805 RAMO 50 NUMERO DI POLIZZA 2018/50/2459009
 NUMERO DI VARIAZIONE SUB AGENZIA 05 P. SIRE

CONTRAENTE DE LEONARDIS SALVATORE

COD. Q.PROF. CODICE FISCALE O PARTITA IVA DLNSVT61C07L328G

DOMICILIO VIA UMBERTO, 24

TRANI

C.A.P. 76125

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE	C.A.P.	INDICIZZAZIONE
g.	m.	a.	g.	m.	a.	a.	m.	g.	g.	m.	a.	UNICA	76125	si/no
g. 31	m. 01	a. 2018	g. 27	m. 03	a. 2020	a. 02	m. 01	g. 27	g. 00	m. 00	a. 00	UNICA		si/no
SOSTITUISCE LE POLIZZE														
IN PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL	COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA			INCASSATO AL		
si/no				m. a.										
					Premio netto	ACCESSORI		DIRITTI	IMPOSTA		EURO		TOTALE PRIMA RATA	
					92,74	23,19		17,39	16,68		150,00		LIRE	
					=	=		=	=		EURO =		LIRE	
TOTALE RATE SUCCESSIVE														
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE			RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE
si/no	si/no	si/no			si/no	m.	n.	Agenc	Ramo	N. Polizza	Agenc	Ramo	N. Polizza	

La Società Reale Mutua di Assicurazioni (in seguito denominata Società), alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale nell'interesse di DE LEONARDIS SALVATORE domiciliato in TRANI (BT) VIA UMBERTO 24. (in seguito denominato Contraente) ed in favore della CITTA' DI TRANI

domiciliato in TRANI (in seguito denominato Assicurato), fino alla concorrenza dell'importo di € 3.652,56 = (euro tremilaseicentocinquantadue/56=) a garanzia del pagamento dei canoni annuali per concessione in uso chiosco avente una superficie di mq.21,23 adibito a Bar-Ristoro sito all'interno della Villa Comunale presso zona Boschetto.

La durata della presente polizza è stabilita in anni 02, mesi 01, giorni 27 con inizio dalle ore 24 del 31/01/2018 alle ore 24 del 27/03/2020 e per la durata il Contraente si impegna a pagare, in via anticipata, alla Società, presso la Direzione della medesima o presso l'Agenzia sopra indicata, la rata di premio dell'importo specificato nell'apposita tabella su questa stessa facciata di polizza.

Resta fermo l'obbligo di pagare eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, con le modalità indicate nella tabella sopra riportata e specificate all'articolo 2 delle condizioni generali di assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A deroga di quanto previsto alle Condizioni Generali di Assicurazioni si dà e si prende atto che la polizza scadrà improrogabilmente al 27/03/2020. Pertanto, dopo tale data, la Società non prenderà in considerazione alcuna chiamata in garanzia per inadempienze della Ditta Contraente.

Polizza a due facciate fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in BARLETTA 31/01/2018

Il pagamento di € 150,00= dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in mie mani oggi 12-2-20 alle ore 10:15, in

L'AGENTE PROCURATORE *Trani*

Mod. 5036 CAU.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Esemplare l'Ente Garantito





SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
 SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
 FONDATA NEL 1828 - REG. IMPR. TORINO N. 117 / 1883 - 151 V3/21
 IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A
 NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29/4/1923, N. 966 - R.E.A.
 TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018
 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI D.M.N. 578 DEL 24/1/49
 GAZZ. UFF. 25/2/49 N. 46

PROGRAMMA AZIENDE
GARANZIA FIDEJUSSORIA
Assicurazione Cauzioni

Art. 1 - Oggetto della garanzia e dellimitazione del rischio - La Società presta fidejussione a favore dell'Assicurato, per il risarcimento dei danni diretti a quest'ultimo derivanti in conseguenza di inadempienze del Contraente rispetto ad obblighi ed oneri previsti dal contratto, verificatisi dopo la stipulazione ed il perfezionamento della polizza ed entro i limiti temporali previsti dalla polizza stessa. Sono esclusi dalla garanzia obblighi ed oneri di altra e diversa natura. La polizza non garantisce le eventuali clausole penali e penali convenzionali.

Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dal Contraente, la Società non potrà essere chiamata a pagare, a titolo di risarcimento, una somma maggiore di quella indicata nel frontespizio.
 Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio - La presente polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è stata regolarmente firmata da tutte le Parti e se la prima rata del premio, accessori e tasse inclusi, non è stata pagata alla Società. In caso diverso, la garanzia prestata con la presente polizza sarà operante a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno in cui le suddette condizioni saranno state adempiute.

Per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, ove previste, è concesso il termine di quindici giorni, decorso il quale l'efficacia della polizza resterà sospesa per rientrare in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di avvenuto pagamento del premio.

Fermi gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta, la Società, trascorso il termine di cui sopra, ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze previste nel comma precedente. Una volta decorsi quindici giorni da tale avviso senza che la rata di premio sia stata pagata, la Società avrà la facoltà di dichiarare risolto l'impegno di garanzia assunto con la presente polizza, mediante lettera raccomandata al Contraente ed avviso all'Assicurato e fermo restando il diritto ai premi scaduti.

Nessun rimborso di premi scaduti è dovuto in caso di anticipata estinzione delle obbligazioni alle quali la presente assicurazione si riferisce.

Art. 3 - Perdite risarcibili - L'importo di cui la Società garantisce il risarcimento all'Assicurato, nei limiti di polizza, è costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente all'Assicurato per i fatti di cui all'art. 1. Il risarcimento verrà corrisposto dalla Società all'Assicurato (con le modalità di cui all'articolo 5), previa deduzione dell'importo delle altre garanzie, reali o personali, eventualmente fornite all'Assicurato dal Contraente o da terzi.

Inoltre, dalle somme risarcibili dovrà essere dedotto:
 a) l'importo di ogni eventuale credito del Contraente nei confronti dell'Assicurato;
 b) l'ammontare di eventuali recuperi effettuati dall'Assicurato prima della riscossione del risarcimento.

Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro - L'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro dieci giorni dalla constatazione e mediante lettera raccomandata, ogni fatto od inadempienza del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società in base alla presente polizza, facendo seguire al più presto un rapporto contenente ogni altra notizia ed elemento di prova. L'Assicurato, inoltre, farà quanto possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della Società per quanto concerne le iniziative da assumere, anche in sede penale.

L'Assicurato non potrà addivenire a transazioni con il Contraente senza il consenso scritto della Società; la stipulazione di accordi transattivi fra le parti (non approvate preventivamente dalla Società) comporta l'automatica estinzione della presente polizza e la decadenza dell'Assicurato da ogni diritto dalla stessa derivante.

Art. 5 - Liquidazione e pagamento del risarcimento - La valutazione dei danni verrà fatta di concerto tra l'Assicurato e la Società, in base alla documentazione fornita dall'Assicurato stesso e ad ogni altro elemento utile disponibile; la valutazione concordata verrà comunicata al Contraente, nel termine di dieci giorni. Entro trenta giorni da tale comunicazione, la Società verserà all'Assicurato l'importo del risarcimento (salvo che, nel frattempo, non vi abbia provveduto il Contraente).

Art. 6 - Diritto di surrogazione - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società è surrogata all'Assicurato in ogni diritto, ragione ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte e di tutte le spese sostenute.

Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti, ragioni ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 7 - Rapporti correnti fra Contraente e Società - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società - Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitale, interessi e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società, anche ai termini di quanto disposto dall'articolo 1952 cod. civ. Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza. La Società, anche prima di aver pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui al primo comma dell'art. 4, o il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto stipulato fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo.

Art. 8 - Cessazione della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza cessa nel momento in cui è risolto, per qualsiasi motivo, il rapporto fra l'Assicurato ed il Contraente. La Società conserva il diritto ai premi ed agli accessori scaduti.

Art. 9 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Sono a carico del Contraente le spese, le tasse e gli oneri fiscali per il pagamento degli indennizzi.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 11 - Foro competente - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice, del luogo dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

Art. 12 - Normativa applicabile - Per tutto quanto non espressamente previsto o derogato dalle condizioni di assicurazione, alla presente polizza si applica la normativa del Codice Civile in materia di fidejussione.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore


I sottoscritti dichiarano che tutte le clausole sotto indicate, e in particolare quella riguardante la deroga alla competenza territoriale, sono state oggetto di specifica negoziazione e trattativa individuale. I medesimi, inoltre, dichiarano di aver letto il contenuto di tutte le condizioni riportate nella presente polizza fidejussoria e di approvare in modo specifico e unitario - ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis C.C. le seguenti clausole:

- Artt. 1 / 2 (Oggetto, delimitazione, durata e validità della garanzia; insussistenza dell'obbligo di rimborso del premio);
- Art. 4 (Perdita del diritto al risarcimento in caso di transazione non approvata dalla Società);
- Art. 7 (Rinuncia ad opporre eccezioni in merito al pagamento, comprese quelle previste dall'articolo 1952 C.C.);
- Art. 11 (Deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO





N. del Registro delle Pubblicazioni

936

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li ~~19/03/2018~~

21-03-18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal ~~19/03/2018~~ ²¹⁻⁰³⁻¹⁸ al ~~03/04/2018~~ ^{05.04.18} e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li ~~19/03/2018~~

21-03-18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE